

# Legge 228/2012

## Disposizioni in materia di cumulo

- Abrogazione legge 322/58 in particolari situazioni
- Cumulo periodi contributivi per pensione
  - ✓ Vecchiaia
  - ✓ Reversibilità
  - ✓ Inabilità

Corso agenti sociali FNP CISL Milano Giugno 2014

Aggiornata al 08/06/2014

# Costituzione della posizione assicurativa

- ▶ La legge 122/10 ha abrogato la L.322/58, norma che consentiva agli iscritti alle casse gestite dall'ex Inpdap, cessati dal servizio senza diritto a pensione, di costituire la posizione assicurativa presso il FPLD.
- ▶ Per gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010 senza aver maturato presso la medesima cassa il diritto a pensione, la legge 122/2010 ha stabilito che continua a trovare applicazione la costituzione d'ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD.
- ▶ Diversamente, tale possibilità era esclusa nei confronti degli iscritti alle altre casse gestite dall'Inpdap CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali), CPS (Cassa Pensione Sanitari), CPI (Cassa pensione Insegnanti asilo e scuole parificate) e CPUG (Cassa Pensione Ufficiali Giudiziari).
- ▶ Con il comma 238 della legge 228/2012 è stata invece reintrodotta la possibilità di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD anche per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l'iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione.

# Facoltà di recesso dalla ricongiunzione

- La disposizione riguarda coloro che, entro il 30 luglio 2010, siano cessati dal servizio che aveva dato luogo all'iscrizione alla CPDEL, CPS, CPI, e CPUG senza diritto a pensione e che, non potendo accedere alla costituzione di posizione assicurativa nel FPLD ex L.322/58, abbiano esercitato la facoltà di ricongiunzione di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979.
- Essi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge 228/12 (1.1.2013), potevano recedere dall'operazione di ricongiunzione, con restituzione dell'onere, a condizione che contestualmente abbiano chiesto la costituzione della posizione assicurativa di cui alla legge n. 228/2012.
- Se la ricongiunzione ha riguardato anche periodi di contribuzione diversi da quelli provenienti dalla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, l'assicurato avrà rinunciato alla ricongiunzione per la sola parte corrispondente alla contribuzione CPDEL, CPS, CPI, CPUG. In quest'ultimo caso, l'onere di ricongiunzione doveva essere rideterminato. Anche questa facoltà era esercitabile dall'assicurato alla condizione della contestuale richiesta di costituzione della posizione assicurativa per i periodi CPDEL, CPS, CPI, CPUG.

# Condizioni

La facoltà di recedere dalla ricongiunzione:

- ▶ era limitata ai casi in cui le istanze di ricongiunzione ex L.29/1979 presentate tra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2013.
- ▶ poteva essere esercitata entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge 228/2012 (1 gennaio 2014)
- ▶ era comunque preclusa nei casi in cui l'operazione di ricongiunzione avesse comportato la liquidazione del trattamento pensionistico.

# Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

La legge 228/2012 ha istituito il cosiddetto «cumulo» contributivo.

Di che si tratta?

- ❑ E' un'operazione che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di **cumulare** i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione.

# Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

- ❑ Tale facoltà può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle predette gestioni e non abbiano maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico.
- ❑ Non cambiano le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di ricongiunzione dei periodi assicurativi per chi volesse avvalersi di queste opportunità.
- ❑ Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti è finalizzato a consentire ai lavoratori il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

# Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

## Nuove categorie pensioni

- ▶ L' INPS con proprio messaggio 01 aprile 2014, n. 3759 ha previsto l'istituzione di nuove categorie di pensione se liquidate con il «cumulo»
- ▶ Rispettivamente:
  - ▶ VO Cum = pensione di vecchiaia
  - ▶ SO Cum = pensione indiretta
  - ▶ IO Cum = pensione di inabilità
- ▶ **Decorrenza**
  - ▶ Per tali prestazioni la decorrenza non può essere antecedente il mese di febbraio 2013.  
*(La legge n° 228/2012 è entrata in vigore il 1° gennaio 2013)*

## Vo CUM = Pensione di vecchiaia

Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può essere richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia esclusivamente con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge n. 214/2011, a condizione che:

- ▶ non si sia già titolari di trattamento pensionistico diretto presso una delle predette gestioni;
- ▶ non si abbia maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative, oggetto del regime di cumulo in argomento.



# Vo CUM = Pensione di vecchiaia

- ▶ La pensione si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate, purché sussistano gli ulteriori requisiti diversi da quelli anagrafici e contributivi, previsti dalla gestione alla quale il soggetto risulta iscritto da ultimo (ad esempio la cessazione dell'attività lavorativa dipendente alla decorrenza della pensione).
- ▶ Il cumulo deve riguardare per intero tutti i periodi assicurativi, accreditati presso le gestioni interessate.
- ▶ La decorrenza della pensione di vecchiaia segue le regole previste dalla legge 214/11: pertanto, poiché le disposizioni in argomento sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2013, la prima decorrenza utile è fissata al 1° febbraio 2013.

# Vo CUM : deroghe di cui al Dlgs 503/92

## Requisito anagrafico

Nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto, sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è prevista la disciplina delle deroghe di cui al Dlgs 503/92, dette deroghe continuano ad operare, per quanto riguarda l'età anagrafica,

- ▶ i non vedenti
- ▶ gli invalidi in misura non inferiore all'80% (riconosciuta dall'INPS).

Le predette deroghe non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo di Quiescenza Poste ed ex gestione Inpdap in quanto lo stato di invalidità/inabilità è regolato da norme proprie del Pubblico Impiego. I lavoratori pubblici non vedenti conseguono il diritto a pensione con i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori.

# Vo CUM : deroghe di cui al Dlgs 503/92

## Requisito contributivo

- ▶ Le deroghe previste dal D.Lgs 503/92, per quanto concerne il requisito contributivo di 15 anni per il diritto alla pensione di vecchiaia, continuano ad operare per i soggetti che accedono alla pensione con il regime retributivo/misto, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 214 del 2011.
- ▶ Tali disposizioni operano anche nei confronti di coloro che accedono alla pensione in regime di cumulo liquidata con le modalità di calcolo misto, sempreché dette disposizioni operino anche nei singoli ordinamenti delle gestioni interessate.

# Io Cum = Pensione di inabilità

- ▶ La possibilità di «cumulo» riguarda, oltre gli iscritti all'AGO (Assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS) , anche i pubblici dipendenti in quanto l'art. 2 della legge 222/84 della legge è stato esteso agli iscritti alla gestione ex Inpdap, nonché agli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e al Fondo di Quiescenza Poste (art. 2, c. 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335), ferme restando le condizioni di non titolarità di trattamento pensionistico e di cumulo di periodi non coincidenti, deve essere liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate.
- ▶ Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti di cui all'art.2 della legge n. 222/1984, richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
- ▶ La sussistenza del requisito sanitario sarà accertata dalla gestione di ultima iscrizione.

# Io Cum = Pensione di inabilità

La pensione di inabilità in regime di cumulo sarà composta da due quote:

- ▀ a) una relativa all'anzianità contributiva maturata fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità;
- ▀ b) l'altra costituita dalla maggiorazione convenzionale dell'importo (come stabilito dalla L.222/84 e dalla legge 335/95)

La maggiorazione convenzionale si calcola secondo le regole del sistema contributivo. In ogni caso, non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti all'INPDAP l'importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l'ottanta per cento della base pensionabile né l'ammontare del trattamento privilegiato che sarebbe spettato al lavoratore in caso di riconoscimento di un'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio .

- ▀ La decorrenza della pensione di inabilità seguirà i criteri vigenti nella gestione in cui risulta iscritto l'interessato al verificarsi dello stato inabilitante.
- ▀ Analogamente, si osserveranno le norme vigenti nella medesima gestione riguardo alle situazioni di incompatibilità o incumulabilità con altre prestazioni, alle revisioni ed alla pensione privilegiata di inabilità.

## So Cum = Pensione ai superstiti

- La facoltà di cumulo può essere esercitata per la liquidazione della pensione indiretta ai familiari superstiti di soggetto assicurato, deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione presso una delle Gestioni assicurative interessate al cumulo.
- Per il perfezionamento dei requisiti contributivi rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni assicurative dove il dante causa è stato iscritto.
- La facoltà di cumulo può essere esercitata dai superstiti in relazione ai decessi avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- Le pensioni ai superstiti liquidate in base alle disposizioni in argomento non potranno avere decorrenza antecedente al 1° febbraio 2013.

# So Cum = Pensione ai superstiti

➤ Le pensioni dirette:

➤ Vo Cum

➤ Io Cum

sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

# So Cum = Pensione ai superstiti

## Cumulo con redditi del titolare

- Alle pensioni ai superstiti liquidate in base alle disposizioni sul cumulo ex L.228/12 si applica la legge 335/95, per quanto riguarda la cumulabilità della prestazione con i redditi del superstite.



# Calcolo della pensione «cum»

## Calcolo «Pro quota»

- Ciascuna gestione determina il trattamento in «pro quota» (quanto di sua spettanza), in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.
- Per la determinazione del sistema di calcolo, ai fini dell'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative.
- L'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 sarà effettuato, pertanto, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall'interessato nelle gestioni interessate al cumulo, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
- Per la misura del pro quota, saranno presi in considerazione tutti i periodi accreditati nella singola gestione, a prescindere dalla loro eventuale coincidenza con i periodi accreditati nelle altre gestioni.

# Domanda e procedimento

- ▶ Il nuovo istituto del cumulo dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.
- ▶ Quest'ultimo promuove il procedimento. Se l'interessato fosse iscritto contemporaneamente a più gestioni, sceglierà quella a cui presentare la domanda.
- ▶ Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'Inps che stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli enti interessati al regime di cumulo.
- ▶ L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.

# Cumulo e facoltà di recesso dalla ricongiunzione ex L.29/79

- ▶ La facoltà di recesso spettava anche ai soggetti che, in conseguenza dell'annullamento dell'operazione di ricongiunzione effettuata, si sarebbero trovati nelle condizioni per accedere al trattamento pensionistico in regime di cumulo.
- ▶ I soggetti interessati potevano recedere dall'operazione di ricongiunzione, con restituzione dell'onere, a condizione che contestualmente avessero chiesto il cumulo di cui al comma 239, art.1, della legge n. 228/2012.
- ▶ La facoltà di recesso era limitata alle istanze di L.29/79 inoltrate fra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della L.228/12); poteva essere esercitata entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge n. 228/2012 ed era comunque preclusa nei casi in cui l'operazione di ricongiunzione ex artt. 1 e 2 della legge n. 29/1979 avesse già comportato la liquidazione del trattamento pensionistico.

# Rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione

I lavoratori titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto al comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, nonché i soggetti di cui al comma 238 del medesimo articolo che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ex Dlgs 42/06 anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013) e il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al comma 239.

# Perequazione automatica

- ▶ La pensione in regime di cumulo, liquidata in base alle disposizioni illustrate, costituisce un'unica pensione.
- ▶ Pertanto, gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati, in base alle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.

# Trattamento minimo

- ▶ In presenza delle condizioni reddituali di legge, ai titolari di pensione in regime di cumulo liquidata nel sistema retributivo o misto, è riconosciuto il diritto al trattamento minimo sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata, ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.

# Supplementi - Pensione supplementare

- I contributi accreditati, successivamente alla titolarità della pensione in regime di cumulo, presso una delle Gestioni interessate a detto regime danno luogo alla liquidazione del supplemento, purché in tale gestione sia previsto l'istituto del supplemento.
- Il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in regime di cumulo.
- Il lavoratore che, successivamente al conseguimento della pensione in regime di cumulo derivante da contribuzione accreditata in un fondo sostitutivo e/o esclusivo, si iscriva per la prima volta ad una Gestione dell'AGO (FPLD, Commercianti, Artigiani e Coltivatori diretti e mezzadri) e/o alla Gestione separata ha diritto alla pensione supplementare, qualora in dette Gestioni non perfezioni un diritto autonomo a pensione.

# Titolarità di assegno ordinario di invalidità

- ▶ I titolari di assegno ordinario di invalidità non possono chiedere il cumulo ex L.228, in quanto il comma 239 della legge stabilisce che la predetta facoltà è preclusa ai titolari di trattamento pensionistico.



# Quattordicesima e Maggiorazioni sociali

- In presenza dei requisiti di legge, può essere corrisposta anche nei confronti di coloro che accedono al regime di cumulo la cosiddetta "quattordicesima", sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali tale beneficio è previsto.
- In presenza delle previste condizioni reddituali, ai titolari di pensione in regime di cumulo è riconosciuto il diritto alle maggiorazioni sociali previste dall'art.1, della L.544/88, nonché alle maggiorazioni sociali previste dall'art.38, della L.448/01, applicabili alla generalità dei trattamenti pensionistici sempreché tra le quote di pensione che compongono la pensione cumulata, ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.

